

Ordinanza n.01/2023
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE
Anno sportivo 2023/2024

LETTO il reclamo tempestivamente presentato a questo Giudice da parte della società ASD Asiago Vipers (cod. 2911) presentato in occasione dell'incontro di Supercoppa Italiana disputatosi a Forlì in data 4.11.2023 contro la società Quanta Club Srl SSD;

PRESO ATTO che il giocatore del sodalizio resistente sig. Bernard Jakub (numero tessera 574177) e inserito anche nel Mod H2 dell'incontro sopra citato, avrebbe preso parte alla suddetta gara in posizione irregolare avendo disputato nella stagione sportiva 2022/2023 (mese di giugno) sette gare nel Campionato Extraliga della Repubblica Ceca con la società Club Praga Rats benché contemporaneamente tesserato con la società italiana Quanta Club Srl SSD;

CONSIDERATO quindi che la presunta posizione irregolare del sig. Bernard Jakub, per quanto rappresentato, configurerebbe violazione della normativa federale Fisir;

LETTO l'art. 70 co. 2 RGD e l'art. 8.3 delle Norme Organizzative Unificate

FISSA

per il giorno **14 novembre 2023** la data in cui assumerà la decisione. Inoltre, al fine di meglio accertare i fatti oggetto di reclamo, dispone che la presente comunicazione venga immediatamente trasmessa alla società Quanta Club Srl SSD e al proprio tesserato sig. Bernard Jakub affinché entrambe le parti possano prendere posizione e trasmettere a questo Giudice, entro la data del 13 novembre 2023, ogni elemento utile ai fini della decisione.

Contestualmente sospende cautelativamente, a partire dalla data della presunta irregolarità commessa e segnatamente dal 4.11.2023, il tesseramento dell'atleta Bernard Jakub sino alla conclusione del presente procedimento disciplinare.

Si trasmette alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey Pista
Avv. Gregorio Stanizzi

